

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (1704) . . . . .	267
PRESIDENTE . . . . .	267, 269, 270, 272
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	267, 270, 271
GIGLIA . . . . .	271
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	269, 270
TODROS . . . . .	269, 271
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	272

Seguito della discussione del disegno di legge: Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari ».

Il relatore ha facoltà di riferire sul lavoro del Comitato ristretto cui, nella precedente seduta, era stato demandato un più approfondito esame del disegno di legge.

BOTTA, *Relatore*. Ricordo che nella precedente seduta erano state sollevate da varie parti politiche delle eccezioni sullo articolato, anche in relazione al parere datoci dalla I Commissione affari costituzionali, che ha posto precise condizioni all'espressione di un'opinione favorevole al disegno di legge in esame. Essa chiedeva intanto che all'articolo 1 la dichiarazione

La seduta comincia alle 16,40.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di urgenza e indifferibilità delle opere fosse contestuale all'approvazione dei progetti, e che si eliminassero eventualmente le parole « o ampliamento », subordinata alla soluzione accolta per la lettera c) del secondo comma dell'articolo 2. Di questa, la medesima Commissione proponeva la soppressione, per la preoccupazione che i lavori di ampliamento previsti permettessero praticamente la costruzione — anche in zone richieste dai comuni per il trasferimento di carceri ubicate, normalmente, nei centri abitati — di altri edifici carcerari. Infatti, se è vero che tali lavori non dovrebbero comportare, stando alla norma, un aumento di cubatura superiore al 20 per cento della cubatura esistente, è anche vero che, trattandosi di edifici di rilevantissima cubatura, anche questo 20 per cento assume un'entità non indifferente. Per quanto riguarda poi l'articolo 3, e quindi l'aggiudicazione dei lavori, la I Commissione affari costituzionali chiedeva che fossero introdotti, in alternativa, limiti di valore per i lavori da eseguirsi, oppure adeguate forme di controllo.

Con riferimento all'articolo 1, ho già avuto modo di spiegare che esso ha la funzione di far scattare il meccanismo per l'eccezionale accelerazione delle procedure circa la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici penitenziari, pari complessivamente a oltre 250 unità. La dichiarazione del ministro di grazia e giustizia serve solo ad indicare quali, di queste carceri, necessitano di una ristrutturazione molto accelerata. Il dispositivo della legge consente di utilizzare i fondi del capitolo di bilancio ordinario, che per il 1976-77 sono di circa 20 miliardi di lire, e limitatamente fino al 1982.

Con il lavoro svolto dal Comitato ristretto, si è giunti ad un accordo sull'articolo, e quindi alla formulazione di un nuovo testo, che vede modificati i primi quattro articoli, introdotto un nuovo articolo 4-bis, e riprodotti invariati gli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 1704.

All'articolo 1, per evitare i rilievi prospettati dalla I Commissione affari costituzionali, abbiamo eliminato il riferimento all'urgenza delle opere; esso recita per-

tanto così: « Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario ».

Anche il secondo articolo è stato modificato, soprattutto con riferimento alle opere che non necessitano di varianti allo strumento urbanistico. Esso risulta pertanto del seguente tenore: « Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino: a) lavori di manutenzione straordinaria; b) lavori di adattamento e di ristrutturazione. Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato. Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche ».

Anche per l'articolo 3 si è tenuto conto dei rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali, ed esso, pertanto, è stato così riformulato: « I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'Amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni. Per lavori di importo superiore a 1000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero

l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

L'articolo 4 elaborato dal Comitato ristretto è del seguente tenore: « Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province, dei comuni nonché ai liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire ».

È stato elaborato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis: « Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti ».

L'articolo 5 è rimasto invariato; è altresì rimasto invariato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Mi sembra quanto mai opportuno che, dopo l'elaborazione effettuata dal Comitato ristretto, la Commissione accolga le proposte della I Commissione affari costituzionali che, per altro, sono molto simili a quelle della IV Commissione giustizia e che riguardano essenzialmente la soppressione del termine « ampliamento », termine che avrebbe creato non pochi problemi.

TODROS. Anch'io desidero esprimere la mia soddisfazione per il testo al quale è pervenuto il Comitato ristretto in coerenza con le modifiche proposte dalla I Commissione affari costituzionali.

Concordo, altresì, con il presidente quando nota che il mantenimento del termine « ampliamento » avrebbe aperto una serie di questioni e creato non poche contraddizioni con la legislazione vigente.

Il provvedimento mi sembra tanto più opportuno in quanto ho presente la situazione di alcuni casi particolari, come, ad esempio, quello delle carceri di Torino. Esse sono situate, infatti, su un'area destinata a verde pubblico. Tale area è stata concessa dal comune per costruirvi il nuovo carcere, ma la difesa non vuole dare il suo assenso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la nuova formulazione del provvedimento legislativo. Esso, com'è noto, riveste un carattere di eccezionalità e di urgenza, a causa della grave situazione nella quale versano le carceri italiane.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di

manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e del secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

- a) lavori di manutenzione straordinaria;
- b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

L'onorevole Adamo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: del secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti: successive modificazioni e integrazioni.*

BOTTA, Relatore. Sono favorevole a tale emendamento.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Adamo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

Per lavori di importo superiore a 1000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### ART. 4.

Nei casi in cui l'Amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonché a liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione centrale.

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 482, e successive modificazioni sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.

(È approvato).

#### ART. 6.

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui al-

l'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'Amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.

TODROS. Devo rilevare le mie perplessità nei confronti di questa disposizione: mi sembra assurdo che, avendo stabilito un arco di tre anni per la spendita dei fondi relativi alle procedure di snellimento per le opere pubbliche in generale, stabiliamo qui un periodo di ben cinque anni, per spendere una somma molto più limitata. Credo che sarebbe più opportuno fissare il termine del 31 dicembre 1980.

BOTTA, *Relatore*. Ma questi fondi non sono già in bilancio... e, inoltre, anche per la legge recante snellimenti procedurali per l'esecuzione di opere pubbliche, si giungerà probabilmente ad una proroga dei tempi ivi previsti.

GIGLIA. La norma in questione risponde ad una prospettiva di cautela: del resto, non si tratta di 20 miliardi soltanto, ma di 20 miliardi l'anno. Sarebbe quindi preferibile lasciare l'articolo così com'è.

TODROS. Rinuncio a presentare un emendamento formale, ma faccio osservare che fra cinque anni dovremo magari chiedere una proroga del termine previsto perché, nel frattempo, i fondi non sono

stati spesi, a parte il fatto che una disposizione del genere non viene incontro alla esigenza, da tutti avvertita, che i lavori negli edifici penitenziari procedano celermente anche con l'aiuto di leggi adeguate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » (1704).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carrelli, Carenini, Castoldi, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, De Caro, De Cinque, Drago, Fusaro, Giglia, Licheri, Merolli, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO